

Legge regionale 12 settembre 1990 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.**

**Art. 8**

- 1.** Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica d' inquadramento.
- 2.** Qualora il personale inquadrato sia in godimento, presso l' Ente di provenienza alla data d' inquadramento, di un trattamento economico superiore a quello che gli compete nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale, pari alla differenza tra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo, riassorbibile con i successivi salari individuali di anzianità.
- 3.** Trovano applicazione, nei confronti del personale inquadrato, gli articoli 145 e 199, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle istanze e della documentazione ivi previste.